



*Ufficio del Commissario ad Acta  
per l'attuazione del piano di  
risanamento del sistema sanitario*

Prot.nr. 15388 /COMM

Pescara, lì **7 SET. 2010**

*Ai Direttori Generali  
Ai Servizi Farmaceutici Territoriali  
ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila  
ASL Lanciano-Vasto-Chieti  
ASL Pescara  
ASL Teramo*

*A Federfarma  
Ad Assofarm Abruzzo  
Alle OO.SS. mediche  
A SI.NA.FO.*

*p.c. Alla SOGEI*

*Al Ministero dell'Economia e delle Finanze*

LORO SEDI

**Oggetto: Chiarimenti in merito alla deliberazione commissariale n. 46/10 del 05.08.2010 ad oggetto "Sisma Regione Abruzzo del 06.04.2009- Disposizioni in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica - codice T09"**

Come noto la deliberazione commissariale sovra emarginata ha disposto a far data dal 20 agosto u.s., il ripristino per la popolazione residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui alla delibera del Commissario ad acta n. 63/09, delle misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata introdotte con la deliberazione commissariale n. 14/09 del 12 marzo 2009. Permane per gli assistiti residenti nei Comuni colpiti dal sisma il diritto all' esenzione dal pagamento della differenza dovuta sui farmaci a brevetto scaduto (siano essi branded -ossia specialità medicinali che hanno perso il brevetto sul principio attivo- che unbranded - ossia medicinali equivalenti identificati dalla denominazione comune seguita dal nominativo del titolare dell'AIC) che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale.


Essendo giunte allo Scrivente diversi quesiti in merito all'applicazione della stessa e facendo seguito all'incontro tenutosi presso la scrivente Direzione Politiche della Salute in data 07.09.2010, si precisa quanto segue.

- 1) I cittadini residenti nei Comuni colpiti dal sisma individuati con deliberazione commissariale n. 63/09, oltre a godere del beneficio sopra evidenziato, hanno comunque diritto, se rientranti in una delle categorie previste dagli allegati A, B e C alla citata deliberazione n. 14/09, all'esenzione totale o parziale del pagamento della quota fissa di compartecipazione. Tale quota fissa non è altresì applicata ai farmaci equivalenti branded o unbranded adeguatisi al prezzo di riferimento regionale ai sensi dell'art. 7, legge 405/2001.
- 2) Ai fini della compilazione della ricetta il codice di esenzione totale o parziale di cui ai sopra citati allegati, anche per i cittadini residenti nei Comuni colpiti dal sisma - individuati con deliberazione commissariale n. 63/09 - dovrà essere riportato nelle prime tre caselle le quali, come previsto dal disciplinare tecnico della ricetta SSN allegato al D.M. del 17/03/2008, sono destinate alla compilazione dei codici di esenzione riconosciuti dalla normativa nazionale.
- 3) Per quanto riguarda l'utilizzo del codice di esenzione T09 relativamente alle prestazioni di assistenza farmaceutica, si precisa che, al fine di individuare i cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma ed ammetterli al beneficio introdotto dalla deliberazione commissariale n.46/10, si dispone che il medico che effettua la prescrizione, in caso di cittadino residente in uno dei Comuni del cd. "cratere, riporti - nello spazio destinato alle generalità e indirizzo dell'assistito - oltre all'indicazione del cognome e nome dell'assistito, il Comune di residenza dello stesso. Ciò consentirà al farmacista che spedisce la ricetta di ammettere il cittadino al beneficio previsto dalla citata delibera n. n.46/10 (ossia l'esonero dalla corresponsione della differenza sul prezzo di riferimento del generico di cui alla lista di trasparenza AIFA) nonché alla scrivente Amministrazione di poter attribuire correttamente la spesa farmaceutica alla ASL di residenza dell'assistito, ricostruire la reale spesa farmaceutica pro-capite e monitorare l'eventuale scostamento dagli obiettivi prefissati per le ASL.
- 4) Le farmacie territoriali convenzionate, come già precedentemente disposto per le ricette contenenti il codice di esenzione T09, dovranno contabilizzare le ricette redatte ai pazienti residenti in uno dei Comuni del cd. "cratere con distinta contabile riepilogativa separata. Si allega ad ogni buon conto l'elenco dei Comuni di cui alla delibera del Commissario ad acta n. 63/09.
- 5) Le disposizioni di cui alla presente nota entrano in vigore il giorno 10 settembre p.v. Per quanto riguarda le ricette redatte in modo difforme da quanto sopra precisato e spedite presso le farmacie convenzionate dal 20 agosto - data di entrata in vigore della citata delibera Commissariale n.46/10 - sino al 9 settembre u.s., con la presente si autorizzano i Servizi Farmaceutici Territoriali delle AA.SS.LL. a voler considerare le stesse regolari ai fini della rimborsabilità SSN.


Tutto ciò premesso, si invitano le AA.SS.LL. a dare la massima diffusione al contenuto della presente nota a tutti i medici prescrittori convenzionati e dipendenti SSN nonché ai farmacisti convenzionati della Regione affinché provvedano ad ottemperare a quanto disposto.

Restando a disposizioni per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti

*Il Componente la Giunta preposto  
la Direzione Politiche della Salute*  
(dr. Lanfranco Venturoni)



*Il Sub Commissario ad acta*  
G.ssa Giovanna Baraldi



 circolare di chiarimento delibera 46\_2010